



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE


Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013



Ministero
dello Sviluppo
Economico



Unione Europea
FESR

| | |
|--|--|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI AREA PER IL MANIFATTURIERO | |
| Servizio gestione fondi comunitari | fondicomunitari@regione.fvg.it economia@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 5928 I - 34132 Trieste, via Udine 9 |

OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

POR FESR 2007-2013

LINEE GUIDA

SULLA GESTIONE E IL CONTROLLO DEI PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 55 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) N. 1083/2006

giugno 2015

Sommario

| | |
|--|----|
| Premessa | 5 |
| 1. Aspetti generali | 6 |
| 1.1 Principi e documenti di base..... | 6 |
| 1.2 Possibili scenari per i progetti generatori di entrate | 7 |
| 1.2.1 Progetti le cui entrate possono essere obiettivamente stimate a priori (ex ante) e il metodo del funding gap..... | 8 |
| 1.2.2. Progetti le cui entrate non possono essere obiettivamente stimate in anticipo e il metodo di calcolo della spesa ammissibile a contributo | 9 |
| 1.2.3. Entrate non previste e relative verifiche ex post/recuperi..... | 9 |
| 1.3 La modulistica predisposta dalla Regione in merito ai progetti generatori di entrate | 10 |
| 2. Fase di presentazione/selezione delle operazioni | 11 |
| 2.1 Adempimenti a carico dei beneficiari in fase di presentazione della domanda..... | 11 |
| 2.1.1 Analisi relativa alla possibilità di quantificare ex ante le entrate | 12 |
| 2.1.2 Variabili da quantificare e parametri/indicatori da utilizzare per l'applicazione dei metodi sopraindicati..... | 12 |
| 2.1.2.1 PERIODO DI RIFERIMENTO | 13 |
| 2.1.2.2 NORMALE REDDITIVITÀ ATTESA..... | 13 |
| 2.1.2.3. VALORE RESIDUALE DELL'INVESTIMENTO | 14 |
| 2.1.2.4 TASSO DI SCONTO..... | 15 |
| 2.1.2.5 COSTO DELL'INVESTIMENTO | 15 |
| 2.1.2.6 VARIABILI RELATIVE AI RICAVI (ENTRATE) | 15 |
| 2.1.2.7 VARIABILI RELATIVE AI COSTI (USCITE) | 16 |
| 2.1.2.8 LE ENTRATE NETTE (CASH FLOW DEL PROGETTO)..... | 16 |
| 2.1.2.9 QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO | 16 |
| 2.2 Adempimenti in carico alla Struttura regionale attuatrice in fase di presentazione della domanda e/o selezione delle operazioni..... | 17 |
| 2.2.1 L'attività istruttoria per i progetti con entrate valutate ex ante. | 17 |
| 2.2.1.1 SE IL PROGETTO DETERMINA ENTRATE | 18 |
| 2.2.1.2 SE LE EVENTUALI ENTRATE SONO QUANTIFICABILI EX ANTE..... | 18 |
| 2.2.1.3 LA QUANTIFICAZIONE DELLE ENTRATE | 19 |
| 2.2.2 L'attività di controllo di 1° livello per i progetti con entrate valutate ex ante..... | 20 |
| 3. Fase di attuazione/rendicontazione delle operazioni..... | 23 |
| 3.1 Adempimenti in capo ai beneficiari in fase di rendicontazione delle operazioni..... | 24 |
| 3.2 Adempimenti in capo alla Struttura regionale attuatrice in fase di controllo sull'attuazione/rendicontazione delle operazioni | 25 |
| 4. Le verifiche ex post sui progetti generatori di entrate..... | 29 |
| 4.1 Adempimenti in capo ai beneficiari dopo la chiusura delle operazioni..... | 29 |
| 4.1.1 Per i progetti con entrate quantificate ex ante..... | 29 |
| 4.1.2 Per i progetti per i quali non è stato possibile valutate ex ante le entrate..... | 31 |
| 4.2 Adempimenti in capo alle Strutture regionali attuatrici dopo la chiusura delle operazioni | 32 |
| 4.2.1 Per i progetti per i quali è stato possibile valutate ex ante le entrate. | 32 |
| 4.2.2 Per i progetti per i quali non è stato possibile valutate ex ante le entrate..... | 33 |
| 4.3 Adempimenti in capo all'Autorità di Gestione dopo la chiusura delle operazioni | 35 |

Premessa

La presente Guida raggruppa, in modo organico e più dettagliato rispetto a quanto già contenuto nel Manuale delle procedure di gestione e attuazione del programma e nel Manuale dei controlli di I° livello, le disposizioni adottate dall'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 al fine di disciplinare gli adempimenti amministrativi previsti per i "progetti generatori di entrate", così come definiti ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (CE) 1083/2006 e s.m.i., ovvero i progetti che riescono in parte ad autofinanziarsi con gli introiti derivanti direttamente dai progetti stessi.

In questi casi, risulta necessario prestare particolare attenzione nella definizione della spesa ammissibile dell'operazione da portare a finanziamento del POR al fine di coprire solo la parte di costi che effettivamente ricadono in capo al beneficiario per la realizzazione del progetto stesso ed evitare sovrafinanziamenti.

La guida è strutturata individuando, nell'ambito dell'iter di attuazione del programma, tre finestre temporali nelle quali sono previsti specifici adempimenti in capo ai diversi soggetti coinvolti nel programma stesso (beneficiari, Strutture regionali attuatrici, Autorità di Gestione):

- fase di presentazione e selezione delle operazioni;
- fase di attuazione/rendicontazione delle operazioni;
- fase successiva alla chiusura delle operazioni.

Per ciascuna di queste fasi la guida illustra, anche con l'ausilio di diagrammi di flusso, il ruolo dei vari soggetti e le attività previste.

1. Aspetti generali

1.1 Principi e documenti di base

Come anticipato in premessa, la gestione dei progetti generatori di entrate (di seguito **PGE**) finanziati nell'ambito del POR FESR 2007-2013 è disciplinata principalmente dal **Regolamento (CE) n. 1083/2006, art. 55**, dove si stabilisce che cosa si intende per entrata, che cos'è un PGE, come si tengono in considerazione le entrate ai fini del calcolo della spesa ammissibile, come devono essere monitorate le entrate generate da un progetto cofinanziato a valere sui Fondi strutturali.

Il Regolamento stesso definisce come progetto generatore di entrate **“qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento”**.

Per tali progetti **“la spesa ammissibile non supera il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti** derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture o altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente ex ante le entrate”.

Il campo di applicazione dell'art. 55 medesimo non riguarda i progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato.

I successivi Regolamenti 1341/2008 e 539/2010 hanno modificato in parte l'articolo 55 del 1083/2006, circoscrivendo **l'ambito di applicazione dell'articolo stesso alle operazioni con costo superiore a 1 Meuro** e anticipando **l'attività di monitoraggio** sulle entrate generate dai PGE e le relative eventuali rettifiche finanziarie sulla spesa dichiarata alla CE **al termine** ultimo di presentazione della documentazione di chiusura alla CE stessa (**31/03/2017**).

Infine, orientamenti e indicazioni tecniche per chiarire le modalità di finanziamento dei PGE si trovano nei seguenti documenti:

- Nota informativa COCOF 07/0074/09 – “Guida in merito all'articolo 55 del Regolamento del Consiglio (CE) N. 1083/2006: Progetti generatori di entrate” (versione del 30/11/2010);
- Documento di lavoro della Commissione europea n. 4: “Nuovo periodo di programmazione 2007-2013. Orientamenti metodologici per la realizzazione delle analisi costi-benefici” (2006);
- Guida all'analisi dei costi-benefici dei progetti di investimento della Commissione europea (2008)

Si indicano, di seguito, le principali definizioni e interpretazioni di alcuni concetti base da tenere in considerazione ai fini della gestione dei PGE.

| | |
|---|---|
| Operazione | In base all'art. 2, comma 3 del Reg. CE n. 1083/06: "L'operazione è un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'AdG del PO o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza, e attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce". |
| Beneficiario | Secondo l'art. 2, comma 4 del Reg. CE n. 1083/06: "Il beneficiario è un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni". |
| Progetti generatori di entrate | In base all'art 55, § 1 del Reg. CE n. 1083/06: "qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento." |
| Deficit di finanziamento (Funding gap) | Parte del costo dell'investimento che non è coperta dalle entrate nette generate dal progetto (costo del progetto attualizzato – entrate nette attualizzate). |
| Costo di Investimento Attualizzato (CIA) | Costo dell'operazione attualizzata al tasso di sconto vigente alla data dell'attualizzazione; ciò vale per un investimento la cui realizzazione è pluriennale |
| Entrate Nette Attualizzate (ENA) | Attualizzazione al tasso di sconto appropriato delle Entrate Nette (ricavi attualizzati – costi attualizzati + valore residuale attualizzato) relative all'orizzonte temporale dell'investimento. |
| Funding gap rate | Corrisponde al tasso da applicare per determinare la quota parte di costo totale finanziabile con il POR (spesa ammissibile) e si determina secondo la seguente formula: $\text{Funding gap rate} = R = \frac{\text{CIA} - \text{ENA}}{\text{CIA}}$ |
| Tasso di sconto | Tasso al quale sono attualizzati i valori futuri. Il tasso di sconto è utilizzato quale tasso di rendimento per valutare il valore attuale dei flussi di cassa futuri generati da un progetto di investimento. |
| Periodo di riferimento (Orizzonte temporale) | Lasso di tempo durante il quale il bene oggetto dell'investimento può partecipare al ciclo produttivo. Tale periodo varia a seconda della tipologia del bene e spesso fa riferimento a tempistiche standardizzate. |
| Valore residuo dell'investimento | Stima del valore che il bene oggetto dell'investimento può conservare alla fine del periodo di riferimento. Tale valore spesso corrisponde al valore venale del bene (rottamazione). |
| Valore Attuale Netto (VAN) | Metodologia che definisce il valore attuale di una serie attesa di flussi di cassa non solo sommandoli contabilmente ma attualizzandoli sulla base del tasso di sconto. |
| Tasso di rendimento interno | Tasso di sconto al quale il flusso finanziario dei ricavi e dei costi ha un valore attuale netto (VAN) uguale a zero e cioè ricavi attualizzati e costi attualizzati coincidono. |

1.2 Possibili scenari per i progetti generatori di entrate

Come sopra indicato, l'art. 55 si applica ai PGE le cui entrate derivano dagli oneri (es. tariffe, pedaggi, biglietti, affitti, etc.) direttamente sostenuti dagli utilizzatori del bene o servizio oggetto del progetto (infrastruttura di trasporto, immobile, etc.).

I suddetti progetti, grazie alle entrate prodotte, sono quindi in grado di coprire parte dei costi di investimento sostenuti per la realizzazione del progetto.

Al fine di evitare che detti progetti ottengano un doppio finanziamento (quello derivante dall'entrata netta prodotta dal progetto e quello derivante dal contributo pubblico), ossia che vengano sovrafinanziati, la normativa comunitaria stabilisce specifiche modalità di quantificazione del relativo contributo comunitario.

A tal proposito, l'art. 55, ai paragrafi 2, 3, distingue i progetti generatori di entrate in due gruppi:

- PGE, le cui **entrate possono essere stimate in anticipo (art. 55 § 2);**
- PGE, le cui **entrate non possono essere stimate in anticipo (art. 55 § 3).**

Infine il Regolamento richiede di attivare un'attività accurata di monitoraggio per i progetti che generano **entrate "impreviste", non contemplate ai paragrafi 2 e 3 (art. 55 § 4).**

1.2.1 Progetti le cui entrate possono essere obiettivamente stimate a priori (ex ante) e il metodo del funding gap

Per i progetti per i quali è possibile stimare obiettivamente in anticipo le entrate generate, **la normativa comunitaria impone di detrarre le entrate nette dal costo di investimento iniziale** al fine di quantificare la spesa ammissibile al contributo del POR.

A titolo esemplificativo, nel quadro delle indicazioni fornite dalla Nota informativa della Commissione europea precedentemente richiamata, rientrano in questa categoria gli investimenti nei trasporti e nel trattamento dei rifiuti, in quanto settori in cui è possibile formulare ipotesi ragionevoli su tariffe, numero di utenti e quantità di beni e servizi venduti.

Tale eventualità è determinata dai fattori da cui dipendono le tariffe e la domanda dei beni/servizi offerti nell'ambito del progetto che dovranno essere oggetto di specifica analisi da parte del beneficiario, come evidenziato al successivo punto 2.1.1. della presente guida.

Il PGE produce, infatti, grazie agli oneri tariffari sostenuti dagli utenti, risorse finanziarie aggiuntive (entrate nette, ossia entrate positive al netto dei costi di gestione) capaci di coprire parte dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto stesso. I costi, già coperti dalle entrate nette, non dovranno pertanto esser rifinanziati con risorse pubbliche, al contrario di quelli che - non trovando la suddetta copertura - necessitano di un finanziamento pubblico.

Il metodo utilizzato per definire la spesa ammissibile al contributo del POR, per tali progetti, è quello del **funding gap (deficit di finanziamento)**.

Tale metodo di calcolo individua la parte del costo del progetto di investimento che può essere finanziata con risorse del POR, distinguendola da quella che viene finanziata dal progetto stesso (autofinanziamento).

Il deficit di finanziamento finanziario è dato pertanto dalla differenza tra il valore attuale del costo d'investimento del progetto e le entrate nette attualizzate realizzate durante il periodo di vita economica del progetto stesso.

La spesa ammissibile a finanziamento (o funding gap) è data quindi dalla seguente formula:

$$\begin{array}{rcccl} \text{Spesa ammissibile} & & & & \text{Entrata netta attualizzata} \\ \text{attualizzata} & & & & \text{(o valore attuale dei ricavi} \\ \text{(funding gap)} & = & \text{Costo} & - & \text{al netto dei costi di} \\ & & \text{dell'investimento} & & \text{gestione, derivanti} \\ & & \text{attualizzato} & & \text{dall'esercizio del progetto)} \end{array}$$

Una volta definita l'entità della spesa ammissibile al contributo del Programma, si procede a quantificare il contributo stesso, moltiplicando la spesa ammissibile attualizzata per la percentuale di cofinanziamento prevista dal POR.

1.2.2. Progetti le cui entrate non possono essere obiettivamente stimate in anticipo e il metodo di calcolo della spesa ammissibile a contributo

Non sempre è possibile stimare obiettivamente in anticipo le entrate che saranno generate da un progetto; ciò accade, per esempio, con i progetti la cui caratteristica fondamentale è quella dell'innovazione.

In questi casi, non esistono dati sugli elementi che potranno determinare le entrate (spese/canoni/pagamenti, numero di utenti e/o quantità di beni/servizi forniti dal progetto, ecc.), né esperienze precedenti con analoghi progetti di investimento, pertanto, le stime formulabili sarebbero necessariamente di tipo soggettivo e quindi prive di validità oggettiva.

In relazione a progetti di questo tipo, non essendo possibile stimare le entrate nette a priori, il metodo del funding gap non può essere applicato.

La verifica su tale aspetto si sposta quindi alla fase successiva alla chiusura dell'operazione nella quale si procederà alla detrazione, dalla spesa dichiarata alla Commissione, di un importo pari alle sole entrate nette generate dal progetto nei cinque anni successivi al suo completamento.

Il suddetto periodo di cinque anni è considerato sufficiente dalla Commissione europea per determinare le entrate da prendere in considerazione nel calcolo del contributo dei Fondi strutturali a tali progetti.

Tale detrazione deve esser effettuata dall'Autorità di certificazione **entro** la data di presentazione alla Commissione europea dei documenti di chiusura del Programma operativo, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento CE 1083/2006 **(31/03/2017)**.

1.2.3. Entrate non previste e relative verifiche ex post/recuperi

Come già più volte richiamato, in alcuni casi, non è obiettivamente possibile calcolare a priori il deficit di finanziamento, in altri, invece, non è prevedibile che il progetto finanziato possa generare entrate ma poi, inaspettatamente, le genera. Può accadere, inoltre, che il deficit di finanziamento non sia stato correttamente calcolato o che sia stato appropriatamente definito ma, in seguito, nella fase operativa, si determini uno scostamento rispetto alla stima fatta ex ante dovuto a nuove fonti di entrate non previste inizialmente. In questi casi è necessario apportare i correttivi opportuni al finanziamento concesso, in modo tale da evitare il sovrafinanziamento del progetto.

Per quanto sopra, **le verifiche** da attivare in merito alle entrate non si esauriscono nella fase propedeutica all'approvazione del progetto, ma, in applicazione a quanto previsto dall'art. 55 §4, del Regolamento 1083/2006, **devono avvenire anche in momenti successivi**, a seguito di eventuali variazioni in merito alle entrate stesse comunicate dai beneficiari, o accertate dalle Strutture regionali attuatrici altrimenti, in modo tale da attivare le dovute detrazioni dalla spesa dichiarata alla Commissione europea.

1.3 La modulistica predisposta dalla Regione in merito ai progetti generatori di entrate

Per agevolare gli adempimenti soprarichiamati, l'Autorità di Gestione ha predisposto una specifica modulistica ad uso dei soggetti interessati alla rilevazione delle informazioni connesse ai PGE (beneficiari) nonché degli Uffici incaricati dell'attività di gestione e controllo degli stessi (Strutture regionali attuatrici).

Si evidenzia che tali modelli, nel corso del periodo di attuazione del POR, sono stati oggetto di aggiornamento e ciò al fine di renderli coerenti con le modifiche apportate all'art. 55 del Regolamento 1083/06 dal Regolamento (CE) 1341/08 nonché allo scopo di integrare le dichiarazioni richieste al beneficiario in coerenza con le linee guida che la Commissione ha emanato per guidare gli Stati membri nell'applicazione del sopra richiamato articolo.

Al fine di una più chiara individuazione dei singoli documenti (riportati in allegato), si elencano, di seguito, la codifica identificativa assegnata ai documenti stessi, l'indicazione del momento temporale nel quale viene richiesta la relativa compilazione e l'indicazione del soggetto responsabile per la compilazione stessa.

| n. | Nome documento | Fase | Soggetto responsabile per la compilazione |
|-----------|--|---|--|
| 1 | All 01 Dichiarazione entrate nette | Presentazione/selezione delle operazioni | Beneficiario |
| 2 | All 02 Calcolo entrate nette | Presentazione/selezione delle operazioni | Beneficiario |
| 3 | All 03 CK list istruttoria | Selezione delle operazioni; Attuazione/rendicontazione delle operazioni; | Istruttore |
| 4 | All 04 CK list controllo | Selezione delle operazioni; Attuazione/rendicontazione delle operazioni; | Controllore di 1° livello |
| 5 | All 05 Dichiarazione rendicontazione EN | Attuazione/rendicontazione delle operazioni | Beneficiario |
| 6 | All 06 Dichiarazione ex post EN | Chiusura delle operazioni/chiusura programma | Beneficiario |
| 7 | All 07 CK list controllo ex_post_dich_EN.doc | Chiusura delle operazioni/chiusura programma | Controllore 1° livello |

2. Fase di presentazione/selezione delle operazioni

La fase di presentazione/selezione degli interventi ha avvio nel momento in cui la Struttura regionale attuatrice, congiuntamente all'Autorità di Gestione, approva gli strumenti per la selezione delle operazioni e si conclude nel momento in cui la Struttura regionale attuatrice stessa, completata l'attività istruttoria, giunge all'approvazione delle operazioni ammesse a contribuzione.

Gli adempimenti di seguito descritti sono riferiti alle specifiche attività tecnico/amministrative da effettuare per le operazioni che, ai sensi dell'art. 55 del Reg. 1083/2006, sono catalogate come generatrici di entrate.

2.1 Adempimenti a carico dei beneficiari in fase di presentazione della domanda

Al fine di qualificare l'operazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 del Reg. 1083/2006, **i potenziali beneficiari di operazioni con un costo superiore a 1 milione di euro sono tenuti a compilare**, in sede di istanza di finanziamento, **una dichiarazione (All 01 Dichiarazione entrate nette)**, attraverso la quale gli stessi attestano se le operazioni producono o meno entrate e, nel caso in cui ricorrano i presupposti relativi alla quantificazione di tali entrate, sono tenuti a procedere alla valorizzazione delle medesime attraverso la compilazione di un **apposito foglio di calcolo (All 02 calcolo entrate nette)**.

Le informazioni richieste nei citati allegati 1 e 2 devono essere ricavate da parte del beneficiario sulla base di apposite analisi finanziarie con particolare riferimento ai costi di gestione sostenuti per la realizzazione dell'investimento.

Nello specifico, il beneficiario deve comunicare, in via preliminare se:

- l'operazione cofinanziata dal POR ha un costo totale superiore a €1.000.000;
- l'operazione comporta un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento

Successivamente, riscontrato che l'operazione rientra nel campo di applicabilità dell'articolo 55, il beneficiario deve determinare se sussistano i presupposti per la quantificazione ex ante delle entrate generate dall'operazione, procedendo nelle analisi come di seguito specificato.

2.1.1 Analisi relativa alla possibilità di quantificare ex ante le entrate

Le linee guida della Commissione europea per i PGE individuano nella matrice sottostante gli elementi di consistenza per l'inquadramento dell'operazione relativamente alla possibilità di stimare "ex ante" le entrate.

Figura 1: Classificazione delle entrate in termini di possibilità di stima ex ante e relativi fattori

| Possibilità di Stima delle Entrate | Tariffe | Domanda stimata |
|--|--|--|
| Entrate Stimabili Obiettivamente ex ante (Articolo 55(2)) | Politica Chiaramente Espressa Politica Prevedibile | Modelli e dati disponibili Opinioni di esperti basate su modelli e dati |
| Entrate non Stimabili Obiettivamente ex ante (Articolo 55(3)). | Mancanza di dati. Nuova domanda generata dalla fornitura di beni/servizi | Mancanza di dati. Opinioni di esperti sostanzialmente soggettive |

Tale quantificazione è determinata dai fattori da cui dipendono le tariffe e la domanda di beni e/servizi offerti nell'ambito del progetto. In particolare il beneficiario dovrà giungere alle conclusioni relativamente alla possibilità di quantificare ex ante le entrate in base all'assunzione di dati coerenti rispetto alla tipologia di progetto finanziato nonché sulla base di politiche tariffarie espresse e prevedibili che consentono di valutare le entrate previste, anche prendendo in considerazione informazioni provenienti da progetti simili.

Nel caso in cui le entrate generate dall'operazione siano stimabili ex ante, il beneficiario attesta, gli elementi sulla base dei quali è stata determinata la quantificazione delle politiche tariffarie e della stima della domanda.

Le valutazioni effettuate devono essere riportate in un'apposita **relazione** (o nella Relazione tecnica di progetto), **che dovrà evidenziare puntualmente gli elementi** acquisiti alla base del calcolo delle entrate nette previste.

2.1.2 Variabili da quantificare e parametri/indicatori da utilizzare per l'applicazione dei metodi sopraindicati

Completata la compilazione della dichiarazione, nel caso in cui siano verificati i presupposti per la stima ex ante delle entrate, il beneficiario deve compilare i due fogli di calcolo riportati nell'*Allegato 2 (All. 02 Calcolo entrate nette)*, che consentono di evidenziare, tramite delle formule precompilate inserite nelle specifiche celle, il valore delle entrate nette generate dall'operazione e, quindi, la conseguente spesa massima ammissibile per il progetto per il quale viene richiesto il finanziamento del POR.

A tal fine è necessario acquisire gli elementi di seguito riportati, puntualmente indicati dal più volte richiamato art. 55, che sono la base di riferimento, sia per il calcolo delle entrate sia per la verifica della congruità dello stesso:

2.1.2.1 PERIODO DI RIFERIMENTO

Con "periodo di riferimento" si intende l'arco temporale durante il quale è previsto che l'investimento offra la sua utilità per gli scopi dell'investimento stesso (e cioè il periodo di tempo che va dall'inizio della gestione, dopo il completamento del progetto, alla data di dismissione dell'investimento per obsolescenza tecnica e/o economica).

Di norma, il periodo di riferimento coincide con l'arco temporale durante il quale l'investimento è in grado di offrire la sua utilità. La durata dipende da alcuni fattori, quali: l'utilizzo previsto, il deterioramento fisico anche in base ai programmi di manutenzione, l'obsolescenza tecnica, ecc.

Generalmente, la durata varia in funzione della tipologia di investimento considerato e in ragione della stessa, spesso, tale periodo può assumere valori standard convenzionali (vedi figura 2).

Pertanto, è necessario individuare il settore di appartenenza dell'investimento di proprio interesse per determinarne il relativo periodo di durata di vita utile di riferimento, avvalendosi, ove possibile, degli standard definiti o, in mancanza di essi, desumendoli dai dati di progetto e/o dalla sua natura.

Figura 2 - Valori standard di periodi di riferimento

| Settore di investimento | Periodo di riferimento (n. di anni) |
|--------------------------------|--|
| Ferrovie | 30 |
| Strade | 25 |
| Acqua | 30 |
| Energia | 25 |
| Telecomunicazioni | 15 |
| Industria | 10 |
| Altri servizi | 15 |

2.1.2.2 NORMALE REDDITIVITÀ ATTESA

La redditività degli investimenti finanziari è la capacità del progetto di generare risorse finanziarie aggiuntive (cioè ricavi) rispetto a quelle investite, indipendentemente dalle modalità del finanziamento. In altre parole, è l'auto-capacità del progetto di generare rendimenti finanziari prescindendo dai flussi di cassa derivanti da prestiti, private equity o contributi di governo (ad esempio sovvenzioni).

Con "normale redditività attesa" di un investimento si intende quella che consente di ottenere un reddito sufficiente a coprire esattamente il costo opportunità dei fattori produttivi (la migliore remunerazione alternativa che può essere ottenuta dalla manodopera, dall'amministrazione e dal capitale proprio dell'investitore).

La conoscenza di tale parametro assume particolare rilevanza ai fini della valutazione della coerenza della redditività di progetto e, quindi, della congruità del deficit finanziario che ne consegue, in modo che l'investitore (in particolare se privato) non ottenga un indebito profitto.

La tabella che segue riporta i livelli qualitativi di redditività normalmente attesa, tipici di settori usualmente finanziati da programmi operativi.

Figura 3 - Reddittività normalmente attesa per settori di attività (Fonte: DG REGIO)

| REDDITIVITÀ (finanziaria) NORMALMENTE ATTESA | |
|---|---|
| Medio/alta | Aeroporti Energia Turismo Telecomunicazioni/TIC Zone industriali e parchi commerciali |
| Media | Rifiuti solidi Porti |
| Medio/bassa | Strade a pedaggio Trasporti pubblici Approvvigionamento di acqua e impianti di trattamento delle acque reflue |
| Bassa | Ferrovie Assistenza sanitaria Istruzione Ricerca, innovazione e trasferimento di tecnologia |
| Nulla | Strade senza pedaggio Prevenzione delle inondazioni Difesa del suolo |

È pertanto prioritario valutare la congruenza delle informazioni economico-finanziarie contenute nella documentazione di progetto, in particolare di quelle del *business plan*.

Il calcolo della reddittività si basa sul prodotto di due fattori e cioè il volume delle somministrazioni e/o servizi erogati, moltiplicato per il valore del corrispettivo unitario delle stesse (tariffe, pedaggi, biglietti, affitti, ecc. riferiti a uno specifico settore). Al prodotto così ottenuto vengono sottratti i costi di gestione e la differenza costituisce la reddittività dell'investimento.

2.1.2.3. VALORE RESIDUALE DELL'INVESTIMENTO

Il valore residuo di un investimento è il valore che lo stesso conserva al termine del periodo di riferimento.

Non esiste uno specifico metodo di calcolo per la quantificazione del valore residuo, in quanto lo stesso è funzione di più parametri (spesso la vita utile di un bene è determinata dalla convenienza economica e non dalla cessazione del funzionamento).

Abitualmente si usa un coefficiente di deperimento, applicato su base annua, la cui entità varia in funzione della tipologia dell'investimento.

Nella maggioranza dei casi, il valore residuo di un bene al termine della vita utile è costituito dal valore venale dello stesso (valore di "rottamazione del bene").

A volte il progetto può prevedere un periodo di riferimento di durata inferiore ai valori standard di vita utile di un investimento (ad esempio: nel caso del rilascio di una concessione per un periodo più breve rispetto alla durata della vita utile del bene); in questo caso la conoscenza del periodo di riferimento e della vita utile dello stesso ha rilevanza ai fini della stima del valore residuo dell'investimento perché, se il periodo di riferimento è più breve della vita utile dell'investimento, il valore residuo dello stesso sarà più elevato.

Il solo valore residuale di un'infrastruttura non è di per sé elemento sufficiente perché un'operazione generi entrate ai sensi dell'Articolo 55.

Ad esempio, nel caso di un investimento in una nuova strada, non soggetta a pedaggi o non generatrice di altri proventi a carico degli utenti, questo non diventa generatore di entrate solo in virtù del valore residuale della strada al termine del periodo di riferimento.

2.1.2.4 TASSO DI SCONTO

Il tasso di sconto si applica quando si vuole conoscere il valore attuale di flussi di cassa futuri.

Nel caso in specie, viene utilizzato per valutare il valore attuale dei flussi di cassa futuri generati da un progetto di investimento; tecnicamente è un'operazione di attualizzazione dei flussi di cassa.

Il tasso di sconto usato varia da progetto a progetto e può essere ricavato da varie fonti informative, a discrezione di chi effettua la valutazione; tuttavia, spesso viene fatto uso del tasso di riferimento vigente al momento.

La Commissione suggerisce di utilizzare un tasso di sconto del 5%.

2.1.2.5 COSTO DELL'INVESTIMENTO

Il costo totale dell'investimento è inteso come l'insieme di tutti i costi che il beneficiario prevede di sostenere nella fase di realizzazione dell'investimento, come, ad esempio: studi e progettazioni, espropri (per acquisizione di immobili), spese per la costruzione dell'infrastruttura (opere civili, fabbricati, macchinari, impianti, attrezzature, montaggio e messa in opera).

In funzione della dimensione e/o della complessità dell'infrastruttura la sua realizzazione può essere contenuta in un solo anno oppure richiedere più anni.

Nel caso in cui la realizzazione delle infrastrutture abbia durata pluriennale i relativi costi dovranno essere attualizzati in ragione dell'effettiva data in cui hanno avuto luogo le uscite monetarie.

2.1.2.6 VARIABILI RELATIVE AI RICAVI (ENTRATE)

Le entrate generate da un progetto, utili ai fini della determinazione del deficit finanziario, sono costituite da ricavi frutto dell'attività svolta.

Il corrispettivo unitario è in genere rappresentato da tariffa oppure da pedaggio o da biglietto o da affitto o da royalties, applicato all'unità di misura (somministrazione; prestazione; mc di acqua ceduta; Kwh erogati; ecc.) che l'utente paga.

I ricavi devono essere congrui e a tal fine è necessario che la stima degli stessi sia dettagliatamente motivata nel business plan e supportata da un'analisi puntuale degli elementi considerati.

La previsione dei ricavi avviene tramite ricerche di mercato e considera anche il margine di rischio (innovatività, leggi che potrebbero cambiare, ecc.) e cioè il parametro da applicare, grazie al quale ridurre i rischi futuri.

Qualora i ricavi siano derivanti dall'applicazione di una tariffa, è importante ai fini della determinazione della stessa, considerare, oltre alla copertura dei costi di gestione, i seguenti aspetti:

- Principio "chi inquina paga"

I costi esterni generati da inquinamento devono essere, in una certa misura, sostenuti da chi inquina e, pertanto, le tariffe pagate dagli utenti debbono comprendere almeno una parte dei costi derivanti dall'inquinamento prodotto;

- Accessibilità economica delle tariffe

L'accessibilità economica delle tariffe è la capacità degli utenti di pagare le tariffe loro imposte.

Da ciò può dipendere la sostenibilità finanziaria del progetto, che in assenza di utenti paganti andrebbe incontro ad una carenza di risorse.

² Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Nel calcolare il deficit di finanziamento, l'Articolo 55(2) richiede all'autorità di gestione di tener conto dell'applicazione del principio "chi inquina paga". Ciò significa che i costi esterni generati dall'inquinamento devono, in una certa misura, essere pagati da chi inquina.

I ricavi devono essere costituiti esclusivamente dal corrispettivo a carico degli utenti e da questi direttamente pagato. L'imputazione dei ricavi alle entrate di un'annualità del cash flow deve avvenire sulla base del principio di cassa e non di quello di competenza.

Infine, come sostiene l'Information Note della Commissione europea, laddove investitore e gestore siano soggetti diversi, l'approccio deve essere consolidato e cioè i flussi finanziari da considerare sono sia quelli generati tra investitore e gestore, sia gli introiti netti del soggetto gestore.

2.1.2.7 VARIABILI RELATIVE AI COSTI (USCITE)

Ai fini della determinazione delle entrate nette, i costi da considerare sono esclusivamente quelli operativi che danno luogo a uscite finanziarie; pertanto non vanno considerati gli oneri finanziari sul debito e gli ammortamenti.

Di norma, le voci di costo da considerare sono: personale; materie prime e semi lavorati utilizzati per il ciclo produttivo; materiali di consumo, energetici; spese generali; manutenzione ordinaria; eventuali canoni di concessione, ecc.

Anche per i costi è necessario che il business plan contenga un'analisi dettagliata della loro formazione che ne dimostri la congruità e la coerenza.

L'imputazione dei costi alle uscite di un'annualità del cash flow deve avvenire sulla base del principio di cassa e non di quello di competenza.

2.1.2.8 LE ENTRATE NETTE (CASH FLOW DEL PROGETTO)

Le entrate nette sono costituite dalla differenza tra i ricavi (entrate), considerati in ciascun anno del *business plan* che scaturiscono dalle ipotesi effettuate in relazione a tariffe e volumi prefissati, e i costi (uscite) composti da costi operativi di progetto, canone di concessione (ove ricorrente) e importo delle manutenzioni straordinarie.

Il passaggio successivo è la riconduzione di tutti i valori acquisiti ad un unico momento (attualizzazione dei dati finanziari) coincidente con la data del finanziamento.

A tal fine, si deve ricavare il valore attuale netto (VAN) dell'investimento, dato dalla differenza tra le entrate nette attualizzate del progetto e i costi di investimento dello stesso, secondo la seguente formula:

$$VAN = -C_0 + \sum_{k=1}^n \frac{EN_k}{(1+r)^k}$$

dove: C_0 è il costo dell'investimento all'anno zero (costituisce un'uscita e ha quindi segno negativo); mentre la sommatoria che segue rappresenta l'insieme delle entrate nette nell'arco temporale k , con k che varia da 1 a n , EN_k indica i flussi finanziari (in entrata e in uscita) derivanti dall'investimento al tempo k (sempre con k che varia da 1 a n), e $1/(1+r)^k$ rappresenta il fattore di attualizzazione al tempo k . Una volta applicata a casi concreti la formula, il valore ottenuto rappresenta l'autofinanziamento del progetto.

È opportuno, a questo punto, confrontare la redditività "reale" del progetto con la normale redditività attesa del settore di riferimento e con il tasso di rendimento interno dell'investimento, cioè il tasso di sconto che rende pari a zero la somma dei cash flow attualizzati dei ricavi e dei costi del progetto.

2.1.2.9 QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO

Una volta determinato il deficit finanziario (funding gap), la quantificazione del contributo è un'operazione automatica. Basta applicare il tasso di finanziamento previsto nel POR per la specifica linea di intervento o azione all'importo del deficit finanziario.

Ad esempio: costo dell'investimento pari a 100 e auto finanziamento pari a 23, si ricava per differenza il funding gap $100-23=77$, dove 77 è l'importo della quota parte dell'investimento da finanziare sulla quale applicare la percentuale di contribuzione prevista dal programma.

2.2 Adempimenti in carico alla Struttura regionale attuatrice in fase di presentazione della domanda e/o selezione delle operazioni

Sulla base delle suddette informazioni, ricevute da parte del beneficiario in sede di istanza di finanziamento, la Struttura attuatrice deve quantificare correttamente il contributo concedibile che non deve superare la redditività intrinseca del progetto al fine di non determinarne un sovrafinanziamento.

Allo scopo di agevolare le procedure di selezione, l'Autorità di Gestione ha predisposto delle specifiche check list, a supporto dell'attività istruttoria e dell'attività di controllo che le Strutture regionali attuatrici devono svolgere in tale fase gestionale del POR, che contengono dei punti di verifica specifici in merito ai PGE.

2.2.1 L'attività istruttoria per i progetti con entrate valutate ex ante.

Compete al soggetto responsabile dell'attività d'istruttoria valutare la correttezza e la congruità delle informazioni trasmesse dal beneficiario relativamente alla generazione di entrate.

L'istruttore è guidato nell'effettuazione dell'attività di propria competenza mediante la check list Istruttoria "All 03 CK list istruttoria" che riporta, al punto 3.2., le verifiche previste nel caso di progetti con beneficiario la Regione e, al punto 5.2., le verifiche previste per i progetti con beneficiario diverso dalla Regione (vedi dettaglio riportato nella figura seguente):

Figura 4 – Check list Istruttoria – parte Entrate

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| 3.2 ENTRATE <i>(Verificare, per le operazioni di valore maggiore ad 1 Me, se l'operazione finanziata comporti un investimento, in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti, o compori la vendita o la locazione di terreni o immobili o compori la fornitura di servizi contro pagamento e di accertare la sussistenza dell'apposita dichiarazione ove prevista)</i> | 3.2.1: Il progetto comporta - un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti; - ovvero la vendita o la locazione di terreni o immobili - ovvero qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (procedere con la compilazione della ck list al punto 4) | | |
| | 3.2.2: Il beneficiario ha comunicato che sussistono i presupposti per la quantificazione ex ante delle entrate | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> I dati assunti dal beneficiario sono coerenti rispetto alla tipologia di progetto presentato; Le politiche tariffarie sono espresse Le tariffe e la domanda potenziale è stata verificata dal beneficiario anche sulla base di progetti simili | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| | 3.2.3: La quantificazione delle entrate è stata effettuata dal beneficiario: | <ul style="list-style-type: none"> assumendo criteri prudenziali per la previsione dei costi e dei ricavi; | <input type="checkbox"/> | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> utilizzando tecniche e metodi previsivi adeguati per le specifiche valutazioni da sviluppare; | <input type="checkbox"/> | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> assumendo ipotesi di invarianza dei prezzi assoluti e relativi nel corso del periodo di riferimento; | <input type="checkbox"/> | |
| <ul style="list-style-type: none"> considerando l'evoluzione dei costi e ricavi sulla base delle variazioni degli input ed output quantitativi; | | <input type="checkbox"/> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> assumendo l'invarianza dei processi gestionali e tecnologici relativi all'esercizio delle iniziative supportate dal contributo pubblico | | <input type="checkbox"/> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> determinando il periodo di riferimento corrispondente alla vita utile del bene; | | <input type="checkbox"/> | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> considerando la redditività normalmente attesa della categoria del progetto in questione - tenendo conto, ove ricorrente, del principio chi inquina paga; - valutando l'equità delle tariffe; | <input type="checkbox"/> | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> stimando il valore residuale del bene alla conclusione del periodo di analisi considerato; | <input type="checkbox"/> | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> stabilendo un idoneo tasso di sconto da applicare. | <input type="checkbox"/> | | |
| Entrate nette totali | | | | |
| Spesa massima ammissibile al netto delle Entrate Nette <small>(deficit di finanziamento)</small> | | Il calcolo del deficit di finanziamento è stato oggetto di specifico controllo | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| Note | | | | |

In particolare compete all'istruttore verificare:

2.2.1.1 SE IL PROGETTO DETERMINA ENTRATE

L'istruttore verifica, sulla base delle informazioni contenute nell'apposita relazione (o nella Relazione tecnica) allegata all'istanza di finanziamento e per i progetti con costo superiore a 1 Milione di Euro, se l'operazione sarà un investimento il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti ovvero preveda la vendita o la locazione di terreni o immobili ovvero preveda la fornitura di servizi contro pagamento.

2.2.1.2 SE LE EVENTUALI ENTRATE SONO QUANTIFICABILI EX ANTE

Qualora un'operazione determini entrate, l'istruttore verifica, sulla base delle informazioni contenute nella citata relazione, se sussistono i presupposti richiamati al punto 2.1.1 del presente documento per la quantificazione ex ante delle entrate.

In particolare, l'istruttore dovrà validare le conclusioni dichiarate dal beneficiario relativamente alla possibilità di quantificare ex ante le entrate sulla base di assunzione di dati coerenti rispetto alla tipologia di progetto finanziato, sulla base di politiche tariffarie espresse e prevedibili che consentono di valutare le entrate anche considerando progetti simili, qualora disponibili.

2.2.1.3 LA QUANTIFICAZIONE DELLE ENTRATE

L'istruttore verifica, sulla base delle informazioni fornite dal beneficiario, se le entrate e le relative modalità di calcolo utilizzate dal beneficiario stesso per la quantificazione delle entrate rispettano i presupposti richiamati al precedente punto 2.1.2.

In particolare, l'istruttore dovrà verificare se, nel calcolo effettuato dal beneficiario, sono stati assunti criteri prudenziali per la previsione dei costi e dei ricavi, sono state utilizzate tecniche e metodi previsivi adeguati per le specifiche valutazioni da sviluppare, sono state assunte ipotesi di invarianza dei prezzi assoluti e relativi nel corso del periodo di riferimento, è stato determinato il periodo di riferimento corrispondente alla vita utile del bene, è stata considerata la redditività normalmente attesa della categoria del progetto in questione tenendo conto anche del principio "chi inquina paga", è stato stimato il valore residuo del bene alla conclusione del periodo di analisi considerato ed è stato stabilito un idoneo tasso di sconto da applicare per i valori finanziari.

L'assunzione di ipotesi coerenti da parte del beneficiario trova specifica evidenza nell' "All. 02 calcolo entrate nette-Foglio2" che costituisce lo strumento messo a disposizione al beneficiario per il calcolo delle entrate nette.

Nella parte finale del documento, il beneficiario stesso deve, infatti, porre in evidenza, a seguito delle ipotesi prese in considerazione e descritte all'interno della *relazione*, i valori assunti per il progetto ai fini della quantificazione del *periodo di vita utile del bene*, il *periodo di vita utile considerato all'interno dell'analisi finanziaria* e il tasso di attualizzazione/sconto applicato (che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea, è stato assunto pari al 5%).

Le formule di calcolo impostate nel format conducono il beneficiario a calcolare il valore delle entrate nette determinate dall'operazione e mettono in evidenza il valore conseguente di spesa ammissibile e contributo massimo concedibile derivante dall'applicazione del metodo del "Funding Gap".

Figura 5 – Estratto foglio per il calcolo della entrate nette da parte del beneficiario

| periodo di vita utile considerato ¹ : | |
|--|-----|
| periodo di vita del bene incluso nell'analisi finanziaria considerata ² : | |
| tasso di attualizzazione ³ : 5,00% | |
| 1. Rientri Finanziari - Costi di Esercizio: Totale attualizzato ⁴ | - |
| 2. Valore residuo attualizzato ⁵ | - |
| 3. ENTRATE NETTE TOTALI [3=1+2] | - |
| 4. Costo di investimento | - |
| 5. Tasso di cofinanziamento previsto per la misura | 77% |
| 6. SPESA MASSIMA AMMISSIBILE⁶ [6=4-3] | - |
| 7. CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE [7=6*5] | - |

(1) : Inserire il periodo di vita utile del bene considerato sulla base della *Guida all'analisi costi benefici* della Commissione Europea

(2) : Indicare il numero di annualità successive al completamento dell'intervento ricomprese nelle venti annualità che caratterizzano l'analisi finanziaria (esempio: se l'intervento si completa in 10 anni, indicare 10)

(3) : L'attualizzazione dei flussi di cassa va compiuta in coerenza con le indicazioni degli Orientamenti e della Information Note considerando un tasso di sconto del 5% in termini reali

(4): $Entrate\ nette = \sum_{i=1}^n (Rientri\ tariffari_i - Costi\ esercizio_i) \times (1 + i)^{-k}$

(5): $Valore\ Residuo\ Attualizzato = \frac{Vita\ Residua\ bene}{Vita\ Utile\ bene} \times Costo\ investimento \times (1 + i)^{-n}$

(6): $Deficit\ di\ finanziamento\ (spesa\ massima\ ammissibile) = Costo\ di\ investimento - (Entrate\ nette + Valore\ residuo\ attualizzato)$

2.2.2 L'attività di controllo di I° livello per i progetti con entrate valutate ex ante.

Il Soggetto responsabile del controllo di I° livello effettua, nella fase istruttoria, un controllo "di sistema" sull'attività svolta dal Soggetto responsabile dell'attività istruttoria.


In particolare, è richiesto al Soggetto responsabile del controllo di verificare che il funzionario incaricato dell'attività istruttoria abbia valutato la sussistenza di entrate e abbia valutato la correttezza del calcolo delle stesse, tenendo conto di tutti gli elementi previsti dalla normativa comunitaria per il calcolo medesimo.

Tale controllo è riportato al punto C.4 della check list di controllo "All 04 CK list controllo" allegata al presente documento.

Figura 6 – Estratto check list controllo di I° livello sulla fase di selezione

| | Attività di verifica | Documenti verificati | Esito verifica | Note |
|-----------|--|----------------------|---|------|
| C4 | Verifica della corretta effettuazione della procedura di selezione delle operazioni a) adozione di check list d'istruttoria SI/NO/N.P. b) conformità delle stesse a quanto previsto dal manuale delle procedure SI/NO/N.P. c) verifica dell'istruttore su entrate con riferimento a: - presenza di presupposti e parametri per la quantificazione ex ante o meno delle entrate (dati coerenti, politiche tariffarie espresse, esperienze passate in progetti simili per prevedere domande e tariffe) SI/NO/N.P.; - correttezza quantificazione entrate ex ante sulla base degli elementi previsti dalla normativa comunitaria SI/NO/N.P.; - correttezza calcolo deficit di finanziamento SI/NO/N.P. d) verifica dell'istruttore su eventuali procedure d'appalto già esperite SI/NO/N.P. e) per gestioni speciali (ove pertinente), verifica dell'istruttore su ammissibilità spese/obblighi dei beneficiari/completeness documentazione SI/NO/N.P. | | <input type="checkbox"/> REGOLARE <input type="checkbox"/> NON REGOLARE <input type="checkbox"/> NON VALUTABILE | |

DIAGRAMMA DI FLUSSO RAPPRESENTATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA/CONTROLLO PREVISTE PER I PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE IN FASE DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELL'OPERAZIONE



3. Fase di attuazione/rendicontazione delle operazioni

La fase di attuazione di un'operazione finanziata nell'ambito del POR ha inizio nel momento in cui il beneficiario procede all'individuazione dei soggetti attuatori/fornitori dell'operazione stessa e sostiene le spese per la relativa realizzazione dell'intervento che poi porterà a rendicontazione per l'ottenimento del finanziamento previsto nell'ambito del programma.

Si sottolinea che l'attività di controllo sui rendiconti trasmessi dai beneficiari rappresenta un'attività complessa e articolata finalizzata alla determinazione finale del costo ammissibile per l'operazione e quindi del contributo da corrispondere al beneficiario a saldo.

Proprio relativamente a tale aspetto, ***particolare attenzione va riservata, in questa fase, alla rilevazione di eventuali variazioni intervenute nella situazione inizialmente prevista in merito alle entrate del progetto che debbano essere prese in considerazione ai fini del calcolo della spesa ammessa a rendiconto.***

Come anticipato nel paragrafo 1.2.3, l'articolo 55, § 4 del Regolamento (CE) 1083/06 e s.m.i.³ disciplina la detrazione di entrate nette dalla spesa di un'operazione qualora l'operazione in questione abbia generato entrate non contemplate ai sensi dei § 2 e 3.

L'applicazione del dispositivo, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione nella propria Nota orientativa⁴, stabilisce ***che le detrazioni dalla spesa sono richieste quando:***

- ***alcune nuove fonti di entrate*** che saranno generate dal progetto ***non sono state contemplate nel calcolo del deficit di finanziamento e/o nuove fonti di entrate sono emerse dopo il calcolo del deficit di finanziamento. Se un progetto genera un reddito da fonti già calcolate***, tale reddito può essere più alto o più basso di quanto previsto, ma ***non richiede un ricalcolo completo del deficit di finanziamento (a condizione che non sia stato sottostimato intenzionalmente)***⁵, oppure
- ***siano intervenuti cambiamenti nella politica tariffaria*** tali ***da mettere in dubbio l'esattezza del calcolo*** finanziario. Viene specificato che ***eventuali cambiamenti della domanda o di altri fattori economici esterni (quali un'inflazione imprevedibile dei prezzi)*** non sono legati ad un'applicazione impropria del metodo del deficit di finanziamento e quindi ***non comportano alcuna detrazione.***

Pertanto, ***qualora*** in fase di rendicontazione vi siano evidenze di ***entrate effettive*** generate ***in seguito alle ipotesi di variazione sopra descritte, tali variazioni determineranno una detrazione che sarà pari alla differenza tra il contributo calcolato ex ante e quello calcolato sulla base delle entrate realmente verificate.***

³ Reg. CE 1083/06 art. 55(4): "Qualora si accerti che un'operazione ha generato entrate non contemplate nei paragrafi 2 e 3, queste ultime sono detratte dall'autorità di certificazione al più tardi al momento della presentazione dei documenti di cui al punto (a) dell'Articolo 89(1) per il programma operativo".

⁴ COCOF 07/0074/09 – versione del 30/11/2010

⁵ L'accertamento di una sottostima sistematica delle entrate al fine di massimizzare i contributi di sovvenzione a certi progetti costituisce una irregolarità.

3.1 Adempimenti in capo ai beneficiari in fase di rendicontazione delle operazioni

Il soggetto beneficiario, nel corso dell'attuazione del progetto, ha l'obbligo di comunicare alla Struttura regionale attuatrice eventuali variazioni intervenute per il progetto rispetto a quanto inizialmente comunicato in fase di presentazione dell'istanza a contribuzione. Tali procedure sono esplicitate nei rispettivi bandi/inviti che le strutture regionali attuatrici attivano per la selezione delle operazioni.

Relativamente alle entrate nette, al beneficiario compete, quindi, la **compilazione di un'apposita dichiarazione** (vedi Allegato 5 - dichiarazione rendicontazione) **per informare la Struttura regionale attuatrice di riferimento in merito all'insussistenza piuttosto che all'effettiva realizzazione di entrate nette** intervenute nel corso della durata del progetto (a conferma o a modifica di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda).

Figura 7 – Estratto dichiarazione beneficiario in sede di rendicontazione - Quadro A

| Quadro A (barrare una sola casella tra le voci A.1, A2, A3) | |
|---|--|
| Nel corso della realizzazione del progetto sono intervenute variazioni in termini di entrate previste per il progetto rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | A.1 che il progetto non comporta un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti, ovvero la vendita o la locazione di terreni o immobili, ovvero qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento <div style="text-align: right;"><i>(in tal caso non proseguire nella compilazione)</i></div> |
| <input type="checkbox"/> | A.2 che il progetto comporta un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti ovvero la vendita o la locazione di terreni o immobili ovvero qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento ma che nel corso di attuazione dello stesso non ha prodotto entrate nette <div style="text-align: right;"><i>(in tal caso non proseguire nella compilazione)</i></div> |
| <input type="checkbox"/> | A.3 che il progetto comporta un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti ovvero la vendita o la locazione di terreni o immobili ovvero qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento e che nel corso di attuazione dello stesso ha prodotto entrate nette (vedi dettaglio riportato nel quadro B) |

Nel caso il progetto abbia effettivamente prodotto entrate già nel corso di attuazione dello stesso, la dichiarazione dovrà essere accompagnata da una relazione che evidenzia gli elementi che hanno portato alla determinazione del valore delle entrate stesse.

N.B. La compilazione della citata dichiarazione va prevista **anche per i progetti che potenzialmente rientrano nel campo di applicazione** dell'art. 55 del Reg.to CE 1083/2006 e s.m.i. (**progetti con un costo superiore a 1 Meuro non disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ex art. 107 del Trattato**) ma **che, in sede di presentazione della domanda, non presentano le caratteristiche specificatamente previste dall'articolo** medesimo per i PGE, **che possano subire**, nel corso di attuazione del progetto, **modifiche** sostanziali **che vadano a variare tale status** (ad es. non prevedevano inizialmente tariffe direttamente a carico degli utenti che successivamente sono state introdotte).

3.2 Adempimenti in capo alla Struttura regionale attuatrice in fase di controllo sull'attuazione/rendicontazione delle operazioni

Con riferimento ai PGE, l'attività di controllo di 1° livello sulla fase di attuazione/rendicontazione di un'operazione è finalizzata alla verifica della stabilità dei fattori indicati dal beneficiario al momento della presentazione della domanda che sono stati presi a riferimento per la determinazione della spesa ammissibile.


Al fine di agevolare tale attività di verifica, l'Autorità di Gestione ha predisposto, all'interno della check list di controllo sulla fase di attuazione/rendicontazione delle operazioni "All 04 CK list controllo", uno specifico punto di controllo (check CR4) nel quale il controllore può registrare se l'operazione, in sede di selezione, è stata indicata o meno come generatrice di entrate, se ha mantenuto lo "status" dichiarato, se il beneficiario ha comunicato eventuali entrate effettive non previste o che si discostano rispetto alla quantificazione fatta ex ante nonché se il calcolo delle entrate stesse è corretto.

N.B. Qualora già in fase di attuazione del progetto, il beneficiario registri delle **entrate effettive**, si dovrà tenerne conto ai fini della determinazione della spesa ammessa a rendiconto. **Il controllore dovrà** quindi procedere ad una **puntuale verifica delle entrate stesse**, integrando la check list dei controlli di 1° livello sulla fase di attuazione/rendicontazione con il **dettaglio della verifica operata contenuto nella check list di controllo ex post (All. 7)**.

Figura 8 – Check list controlli in fase di attuazione/rendicontazione – controllo CR4

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| CR4 | <p>Verifica della corretta applicazione del calcolo per la valutazione delle entrate nette sulla spesa ammissibile</p> <p>a) il progetto è generatore di entrate ai sensi dell'art. 55 del Reg.to 1083/2006 e s.m.i SI/NO/N.P.;</p> <p>b) il progetto ha mantenuto le caratteristiche dichiarate dal beneficiario in sede di presentazione della domanda in merito alle entrate SI/NO/N.P.</p> <p>c) il progetto prevedeva la quantificazione ex ante delle entrate SI/NO/N.P.</p> <p>d) il beneficiario ha comunicato eventuali <u>entrate effettive</u> non previste o che si discostano rispetto alla quantificazione fatta ex ante SI/NO/N.P.;</p> <p>e) il calcolo delle eventuali <u>entrate effettive</u> è corretto (vedi dettaglio della verifica nell'allegata check list di controllo ex post dei PGE) SI/NO/N.P.</p> | | <p><input type="checkbox"/> REGOLARE</p> <p><input type="checkbox"/> NON REGOLARE</p> <p><input type="checkbox"/> NON VALUTABILE</p> | |
|-----|---|--|--|--|

DIAGRAMMA DI FLUSSO RAPPRESENTATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA/CONTROLLO PREVISTE PER I PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE IN FASE DI RENDICONTAZIONE DELL'OPERAZIONE



LEGENDA



4. Le verifiche ex post sui progetti generatori di entrate

Il presente paragrafo descrive le attività richieste in capo ai Beneficiari, alle Strutture regionali attuatrici e all'Autorità di Gestione nella finestra temporale che inizia dal completamento dell'operazione e termina con la presentazione alla Commissione dei documenti per la chiusura del Programma che, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (CE) n. 1083/06, non può essere successiva al 31 marzo 2017.

Per quanto concerne i PGE, **è necessario accertare, anche successivamente alla conclusione delle operazioni, che i progetti stessi non vengano sovvenzionati oltre la capacità del progetto di autofinanziarsi.** Per tale finalità quindi sono richiesti controlli finalizzati a verificare se:

- le operazioni per le quali è stato possibile determinare ex ante le entrate abbiano generato entrate non previste;
- i beneficiari delle operazioni per le quali non è stato possibile determinare ex ante le entrate abbiano comunicato il valore delle entrate nette effettivamente conseguite al fine di informare l'Autorità di Certificazione per la conseguente detrazione delle stesse dalla spesa comunicata alla Commissione europea;
- le operazioni non rientranti inizialmente nel campo di applicazione dell'art. 55 del Regolamento (CE) 1083/2006, abbiano subito variazioni dello status dichiarato e abbiano generato entrate non previste.

I risultati di tali verifiche devono essere comunicati all'Autorità di Certificazione e devono risultare coerenti in termini temporali per operare le detrazioni di eventuali entrate dalla spesa dichiarata alla Commissione europea. Tale termine è rappresentato dalla già citata data ultima entro la quale devono venir presentati i documenti per la chiusura del Programma.

4.1 Adempimenti in carico ai beneficiari dopo la chiusura delle operazioni

I beneficiari di operazioni classificate generatrici di entrate ai sensi dell'articolo 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 devono trasmettere alla Struttura regionale attuatrice di riferimento, una volta completata l'operazione, **entro il 1 marzo di ciascun anno** e fino al 2017, **una dichiarazione** redatta conformemente al modello All. 06 Dichiarazione ex post EN, che consente all'Amministrazione regionale di verificare la presenza di eventuali entrate generate successivamente alla chiusura dell'operazione.

4.1.1 Per i progetti con entrate quantificate ex ante.

Nel caso in cui le entrate siano state oggetto di quantificazione ex ante, il beneficiario compilerà nell'ambito dell'**All. 06 Dichiarazione ex post EN**, il **"Quadro B"** della dichiarazione nel quale indicherà il valore effettivo delle entrate generate per l'operazione in raffronto al valore delle entrate stimate al momento della compilazione dell'istanza di finanziamento (vedi dettaglio sottostante).

Figura 9 – Dichiarazione ex post beneficiario– Quadro B

| Quadro B (compilare per anno il valore dei costi e dei rientri comunicati al momento della presentazione della domanda ed effettivamente conseguiti per l'operazione) | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Tabella finanziaria 1 - Costi di esercizio e di manutenzione | | | | | | | | |
| voci | Previsto Anno 2014 | Effettivo Anno 2014 | Previsto Anno 2015 | Effettivo Anno 2015 | Previsto Anno 2016 | Effettivo Anno 2016 | Previsto Anno 2017 | Previsto Anno 2017 |
| 1.1 acquisti (utenze varie, energia, mat. cons.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 manutenz. Ordinaria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 manutenz. Straordinaria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 personale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 altri costi finanziari | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. totale esercizio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tabella finanziaria 2 - Rientri | | | | | | | | |
| voci | Previsto Anno 2014 | Effettivo Anno 2014 | Previsto Anno 2015 | Effettivo Anno 2015 | Previsto Anno 2016 | Effettivo Anno 2016 | Previsto Anno 2017 | Previsto Anno 2017 |
| 2.1 tariffari | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 trasf. e contr. alla gest | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 altri rientri non tariff. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 economie di gestione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 totale rientri | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tabella finanziaria 3 - Riepilogo | | | | | | | | |
| voci | Previsto Anno 2014 | Effettivo Anno 2014 | Previsto Anno 2015 | Effettivo Anno 2015 | Previsto Anno 2016 | Effettivo Anno 2016 | Previsto Anno 2017 | Previsto Anno 2017 |
| 3.1 rientri tariffari (2.1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 costi di esercizio (1.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 entrate nette | - | - | - | - | - | - | - | - |

Con riferimento alle informazioni da riportare nel suddetto modello, il beneficiario dovrà prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- alla coerenza dei dati riportati con i valori originariamente comunicati in sede presentazione della domanda di finanziamento;
- alla correttezza dei dati riferiti alle entrate nette effettivamente conseguite dall'operazione e alla conservazione della documentazione di supporto utilizzata al fine della quantificazione dei costi di esercizio e di manutenzione e dei rientri tariffari;
- alla **predisposizione di un'apposita relazione**, che dovrà essere allegata alla dichiarazione, nella quale vengano evidenziati gli elementi (costi e rientri) considerati ai fini della quantificazione delle voci di costo e di rientro che sono riportate, in valore aggregato, nella dichiarazione.

Tale relazione dovrà inoltre fornire evidenza dell'ammontare delle variazioni, distinguendo gli importi degli scostamenti determinati da nuove voci di entrata da quelli determinati da variazioni degli importi effettivi rispetto a quelli previsti e riferiti a voci di entrata già considerate in fase di presentazione dell'istanza.

Qualora il beneficiario si trovi nella necessità di rettificare valori già comunicati e riferiti ad anni precedenti, potrà procedere giustificando, nella relazione sopra richiamata, la consistenza e le motivazioni che lo hanno indotto a modificare i dati già comunicati.

4.1.2 Per i progetti per i quali non è stato possibile valutare ex ante le entrate.

Per i progetti per i quali risultava impossibile valutare ex ante le entrate generate dall'operazione, il beneficiario deve comunicare alla Struttura regionale attuatrice, compilando l'apposito **"Quadro C"** del citato modello **"All. 6 Dichiarazione ex post EN"**, le entrate effettivamente generate dall'operazione nei cinque anni successivi al completamento dell'operazione (vedi dettaglio nella tabella seguente).

Figura 10 – Dichiarazione ex post beneficiario – Quadro C

| Quadro C (compilare per anno il valore dei costi e dei rientri conseguiti per l'operazione) | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tabella finanziaria 1 - Costi di esercizio e di manutenzione | | | | |
| voci | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| 1.1 acquisti (utenze varie, energia, mat. cons.) | - | - | - | - |
| 1.2 manutenz. Ordinaria | - | - | - | - |
| 1.3 manutenz. Straordinaria | - | - | - | - |
| 1.4 personale | - | - | - | - |
| 1.5 altri costi finanziari | - | - | - | - |
| 1. totale esercizio | - | - | - | - |
| Tabella finanziaria 2 - Rientri | | | | |
| voci | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| 2.1 tariffari | - | - | - | - |
| 2.2 trasf. e contr. alla gest | - | - | - | - |
| 2.3 altri rientri non tariff. | - | - | - | - |
| 2.4 economie di gestione | - | - | - | - |
| 2 totale rientri | - | - | - | - |
| Tabella finanziaria 3 - Riepilogo | | | | |
| voci | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| 3.1 rientri tariffari (2.1) | - | - | - | - |
| 3.2 costi di esercizio (1.) | - | - | - | - |
| 3 entrate nette | - | - | - | - |

Nel modello, il beneficiario comunica pertanto alla Struttura regionale attuatrice il valore effettivo dei flussi di cassa generati dall'operazione. In particolare, il beneficiario dovrà evidenziare le voci di costo suddividendole tra le cinque categorie di riferimento nonché le voci di rientro (flussi positivi) con la distinzione dei flussi direttamente pagati dagli utenti per i beni/servizi forniti nell'ambito del progetto e degli altri flussi di cassa, comunque positivi, ma che non derivano da tariffe, pedaggi, canoni o altri oneri sostenuti direttamente dagli utenti.

Il valore delle entrate nette che il beneficiario dovrà riportare sarà dato quindi dalla differenza tra i rientri tariffari ed i costi di esercizio.

Così come nel caso di entrate nette valutate ex ante, la **dichiarazione dovrà essere accompagnata da un'apposita relazione** nella quale vi sia evidenza degli elementi (costi e rientri) considerati ai fini della quantificazione delle voci di costo e di rientro che sono riportate in valore aggregato nella dichiarazione medesima.

Il beneficiario dovrà essere in grado di comprovare, all'occorrenza di eventuali controlli, la correttezza dei dati riportati riferiti ai costi e ai rientri effettivamente conseguiti dall'operazione anche mediante la trasmissione della documentazione probatoria della quantificazione dei costi di esercizio e di manutenzione nonché dei rientri tariffari.

N.B. **L'attività di monitoraggio ex post va estesa a tutti i progetti con costo superiore a 1 milione di euro (non disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ex art. 107 del Trattato)** che pur non rispondenti, in sede di presentazione della domanda, alle caratteristiche previste dal campo di applicazione dei PGE, possano subire variazioni in merito a tale status.

Anche in questo caso, **va pertanto richiesto ai beneficiari dei progetti stessi di comunicare**, però solo **una tantum, al 1° marzo 2017**, utilizzando il citato modello di dichiarazione (All. 6), **il valore delle eventuali entrate registrate**, ancorchè non inizialmente previste, **o di confermare di non aver variato lo status già dichiarato** in precedenza.

4.2 Adempimenti in capo alle Strutture regionali attuatrici dopo la chiusura delle operazioni

Le comunicazioni trasmesse dai beneficiari in riferimento ai PGE devono essere oggetto di controllo da parte della Struttura regionale attuatrice al fine di effettuare gli eventuali recuperi per le variazioni intervenute rispetto al valore delle entrate comunicate ex ante, nonché per la detrazione delle entrate effettivamente generate e per le quali non risultava possibile la quantificazione ex ante o non se ne prevedeva la presenza.

Al fine di agevolare l'attività di **verifica delle Strutture regionali attuatrici**, l'Autorità di Gestione ha predisposto una specifica **check list "All 07 CK list controllo ex post dich. EN.doc"**, che riporta i controlli che vengono richiesti sulle dichiarazioni trasmesse dai beneficiari.

Sulla base delle informazioni ricevute da parte dei beneficiari e delle relative verifiche effettuate sulle stesse, la Struttura **regionale attuatrice informerà l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione in merito alle entrate rilevate** successivamente alla chiusura delle operazioni di propria competenza e provvederà ad effettuare le opportune rideterminazioni, a recuperare le somme indebitamente erogate e ad implementare il sistema di monitoraggio MIC nelle apposite sezioni (avanzamento finanziario, controlli successivi, attestazioni di spesa).

4.2.1 Per i progetti per i quali è stato possibile valutare ex ante le entrate.

Nel caso in cui per l'operazione sia stato possibile quantificare le entrate ex ante, le verifiche si dovranno concentrare nel controllo **CR1 della check list**.

Tali controlli saranno finalizzati a verificare se vi sono nuove fonti di entrate generate dal progetto che non sono state contemplate nel calcolo del deficit di finanziamento iniziale o se le fonti di reddito già calcolate per il progetto sono state sottostimate.

Le verifiche che la Struttura regionale attuatrice dovrà effettuare saranno quindi finalizzate a:

- verificare che il beneficiario abbia trasmesso la comunicazione periodica e che i valori indicati per i flussi di cassa generati dall'operazione nel periodo di riferimento e i valori comunicati in fase di presentazione dell'istanza di finanziamento siano coerenti;

- verificare che la dichiarazione del beneficiario sui flussi di cassa generati dal progetto sia accompagnata da una relazione che illustri e giustifichi le voci di costo e di rientro che sono state sostenute dal progetto;
- verificare le origini e la consistenza di eventuali scostamenti tra il valore delle entrate effettive e le entrate valutate ex ante. In particolare si dovrà valutare se gli scostamenti siano dovuti a nuove fonti di entrata non previste ex ante o da variazioni degli importi delle voci di rientri e costi indicati in fase di presentazione della domanda e se, da tali elementi, risulti necessaria la ridefinizione del contributo a suo tempo erogato nei confronti del beneficiario.

Figura 11 – Check list controllo ex post – verifica CR1

| | | | |
|--|---|--|-------|
| <input type="checkbox"/> CR1. L'operazione è classificata ai fini delle entrate come progetto per il quale E' possibile calcolare ex ante le entrate | CR. 1.1: Il beneficiario ha trasmesso apposita comunicazione indicando il valore dei flussi di cassa generate dall'operazione nel periodo di riferimento, rapportato al valore delle entrate previsto e comunicato in fase di presentazione dell'istanza di finanziamento | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Nota: |
| | CR. 1.2: La dichiarazione trasmessa dal beneficiario è accompagnata da una relazione che evidenzia le voci di costo e di rientro che hanno condotto alla determinazione del valore delle entrate effettive. | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Nota: |
| | CR. 1.3: La dichiarazione trasmessa dal beneficiario ha evidenziato scostamenti rispetto alle previsioni comunicate al momento della presentazione dell'istanza: | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Nota: |
| | 1.3.1: Gli scostamenti sono determinati da nuove fonti di entrata | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Nota: |
| | 1.3.2: Gli scostamenti sono determinati da variazioni degli importi delle voci di rientri e costi indicati in fase di domanda | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Nota: |
| | 1.3.3: E' necessaria la rideterminazione del contributo assegnato all'operazione | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Nota: |

In particolare, per gli scostamenti rilevati nelle entrate, la Struttura regionale attuatrice dovrà:

- **predisporre** (e registrare nella sezione "Avanzamento finanziario" del sistema informativo di monitoraggio MIC) **l'eventuale atto di rideterminazione** della **spesa** ammessa e del relativo **contributo**;
- **predisporre** (e registrare nella sezione "Avanzamento finanziario" del sistema informativo di monitoraggio MIC) **l'eventuale atto di recupero** nei confronti del beneficiario della parte di contributo indebitamente erogata;
- **registrare, nell'apposita sezione del Sistema di monitoraggio MIC "Controlli successivi"**, gli esiti delle verifiche effettuate, con l'inserimento, in allegato, delle informazioni fornite dal beneficiario in merito alle entrate generate congiuntamente alla check list di controllo compilata per la verifica delle stesse;
- procedere **alla rettifica dell'attestazione di spesa** (sempre tramite il citato sistema informatico) effettuata sull'operazione in questione ai fini della decertificazione da parte dell'Autorità di Certificazione della quota corrispondente alle entrate considerate;
- **informare annualmente, entro il 15 marzo (fino al 2017), l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione** in merito agli esiti delle verifiche effettuate e degli importi delle entrate comunicati dai beneficiari.

4.2.2 Per i progetti per i quali non è stato possibile valutate ex ante le entrate.

Nel caso in cui per l'operazione non sia stato possibile quantificare ex ante le entrate, le verifiche si dovranno concentrare nel controllo **CR2 della check list** All 07 CK list controllo ex post_dich_EN.doc.

Tali controlli saranno finalizzati a verificare il valore effettivo dei flussi finanziari legati ai rientri ed ai costi di gestione del progetto in ragione dell'impossibilità espressa di valutare gli stessi in anticipo.

Se i dati trasmessi dal beneficiario danno evidenza di un valore positivo delle entrate nette (rientri tariffari – costi di gestione), tali entrate saranno detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione per lo specifico progetto.

In particolare, la Struttura regionale attuatrice dovrà:

- **verificare che il beneficiario abbia trasmesso la comunicazione periodica** con l'indicazione dei flussi di cassa generati dall'operazione nel periodo di riferimento;
- **verificare che la dichiarazione** del beneficiario sui flussi di cassa generati dal progetto **sia accompagnata da una relazione** che illustri e giustifichi le voci di costo e di rientro che sono state sostenute dal progetto;
- **verificare** che le **eventuali entrate nette evidenziate siano coerenti** con la documentazione di supporto fornita.

Figura 12 Check list controllo ex post – verifica CR2

| | | | |
|--|--|--|-------|
| <input type="checkbox"/> CR2. L'operazione è classificata ai fini delle entrate in progetto per il quale <u>NON E' possibile</u> calcolare ex ante le entrate. | CR. 2.1: Il beneficiario ha trasmesso la comunicazione periodica indicando il valore dei flussi di cassa generati dall'operazione nel periodo di riferimento | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Nota: |
| | CR. 2.2: La dichiarazione trasmessa dal beneficiario è accompagnata dalla relazione accompagnatoria che evidenzia le voci di costo e di rientro che hanno condotto alla determinazione del valore delle entrate effettive. | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Nota: |
| | CR. 2.3: Sono state evidenziate Nette Positive | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Nota: |

Analogamente, **per i progetti con costo superiore a 1 milione di euro** che, pur non rispondenti, in sede di presentazione della domanda, alle caratteristiche previste dal campo di applicazione dei PGE, possano subire variazioni in merito allo status dichiarato inizialmente, **la Struttura regionale attuatrice procederà a verificare le comunicazioni pervenute dai beneficiari relative alle eventuali entrate generate** dopo la chiusura delle operazioni, registrandone gli esiti nell'apposita sezione della citata check list (**controllo CR3**).

Figura 13 Check list controllo ex post – verifica CR3

| | | | |
|--|---|--|-------|
| <input type="checkbox"/> CR3. L'operazione è classificata ai fini delle entrate in progetto con <u>entrate non previste</u> inizialmente | CR. 3.1: Il beneficiario ha trasmesso apposita comunicazione indicando il valore dei flussi di cassa generati dall'operazione nel periodo di riferimento e non previsti inizialmente | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Nota: |
| | CR. 3.2: La dichiarazione trasmessa dal beneficiario è accompagnata da una relazione che evidenzia le voci di costo e di rientro che hanno condotto alla determinazione del valore delle entrate effettive. | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Nota: |
| | CR. 3.3: Sono state evidenziate Entrate Nette Positive | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Nota: |

N.B. Nel caso in cui un **beneficiario non provveda all'invio**, entro i termini previsti, dell'apposita dichiarazione in merito alle entrate nette generate successivamente alla chiusura dell'intervento, **la Struttura regionale attuatrice dovrà attivare appositi controlli in loco** al fine di effettuare gli opportuni accertamenti.

Completati i citati controlli e verificata la presenza di entrate nette positive, **la Struttura regionale attuatrice dovrà procedere, come già illustrato per i progetti con quantificazione ex ante delle entrate, con la predisposizione degli atti amministrativi volti alla ridefinizione della spesa ammissibile e del contributo** ai fini della decertificazione degli stessi nei confronti della Commissione europea (vedi paragrafo 4.2.1).

Anche in questo caso, inoltre, **la Struttura stessa dovrà informare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione, entro il 15 marzo di ogni anno (fino al 2017)**, in merito agli esiti delle verifiche effettuate e degli importi delle entrate comunicati dai beneficiari.

4.3 Adempimenti in capo all'Autorità di Gestione dopo la chiusura delle operazioni

L'Autorità di Gestione, in tale fase procedurale, **ha il compito di monitorare la situazione relativa alle comunicazioni pervenute da parte dei beneficiari** in merito alle entrate, attraverso l'analisi delle informazioni comunicate dalle Strutture regionali attuatrici e il successivo confronto delle stesse con quanto inserito in merito ai PGE nel sistema informatico di monitoraggio (nell'apposita sezione "controlli successivi").

L'Autorità di Gestione **deve, in particolare, verificare che venga dato il corretto seguito da parte delle Strutture regionali attuatrici in merito alla deattestazione degli importi relativi alle entrate comunicate** da parte dei beneficiari.

Gli esiti di tale attività di monitoraggio saranno comunicati tempestivamente all'Autorità di Certificazione in modo tale che la stessa possa tenerne conto entro la chiusura del programma.

DIAGRAMMA DI FLUSSO RAPPRESENTATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO/CONTROLLO PREVISTE PER I PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'OPERAZIONE

